

REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DEGLI ESPERTI A.T.P.

Documento R-119

SETTEMBRE 2023

INDICE

1	SCOPO E PREMESSA	3
2	MODIFICHE RISPETTO ALLA PRECEDENTE EDIZIONE	3
3	CONTESTO NORMATIVO	3
4	DEFINIZIONI E SIGLE	3
5	PRINCIPI DELLA CERTIFICAZIONE	4
5.1	<i>Indipendenza e imparzialità</i>	4
5.2	<i>Riservatezza</i>	4
6	ITER DI CERTIFICAZIONE	4
6.1	<i>Tariffario</i>	4
6.2	<i>Presentazione della domanda di certificazione</i>	4
6.3	<i>Valutazione preliminare e pianificazione dell'esame in campo</i>	5
6.4	<i>Esame in campo</i>	5
6.5	<i>Esito dell'esame in campo e rilascio della certificazione</i>	6
6.6	<i>Presenza di ACCREDIA</i>	6
7	RILASCIO DEL CERTIFICATO E INSERIMENTO NEL REGISTRO	6
7.1	<i>Emissione del certificato</i>	6
7.2	<i>Utilizzo del marchio di certificazione e iscrizione al registro</i>	6
8	MANTENIMENTO DELL'ISCRIZIONE AL REGISTRO	7
8.1	<i>Mantenimento dei requisiti di base per l'iscrizione al registro</i>	7
8.2	<i>Sorveglianza annuale e pagamento della quota annuale</i>	7
8.3	<i>Estensione, modifica e riduzione del campo di certificazione</i>	8
8.4	<i>Rinnovo della certificazione</i>	8
8.5	<i>Modifica dei riferimenti normativi</i>	8
8.6	<i>Modifica dei locali attrezzati</i>	8
9	SOSPENSIONE, REVOCA O RIDUZIONE DELLA CERTIFICAZIONE	8
9.1	<i>Sospensione</i>	8
9.2	<i>Revoca</i>	9
9.3	<i>Richiesta di sospensione e rinuncia</i>	9
10	TRASFERIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE	9
10.1	<i>Trasferimento ad ITALCERT da un altro registro</i>	9
10.2	<i>Trasferimento da ITALCERT ad un altro registro</i>	10
11	RISERVATEZZA E DATA PROTECTION	10
12	RICORSI	11
13	RECLAMI	11
14	ACCETTAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO	11

Rev.	Modifiche	Elaborazione	Approvazione
Settembre 2023	Modificato paragrafo 9	F. Banfi (Direttore Tecnico)	R. Cusolito (Amministratore Delegato)

1 SCOPO E PREMESSA

Il presente Regolamento stabilisce le modalità seguite da ITALCERT S.r.l., in seguito indicata come ITALCERT per la gestione delle certificazioni degli esperti A.T.P.

Le attività di certificazione vengono svolte tenendo conto dei requisiti previsti dalla norma EN ISO 17024 e dei requisiti definiti dallo "Scheme Owner" (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in congiunzione con ACCREDIA).

Eventuali paragrafi modificati rispetto all'edizione precedente sono identificati con una barra laterale a destra del testo.

Eventuali paragrafi eliminati sono identificati dal simbolo (...) e da una contestuale barra laterale.

2 MODIFICHE RISPETTO ALLA PRECEDENTE EDIZIONE

Le modifiche rispetto alla edizione precedente sono identificate con una barra laterale a destra del testo.

3 CONTESTO NORMATIVO

L'accordo A.T.P. è stato concluso a Ginevra il 1° settembre 1970 ed è entrato in vigore il 21 novembre 1976 a seguito dell'adesione di 5 Stati, con successiva adesione di numerosi altri stati a livello mondiale.

Annualmente si svolge a Ginevra, presso l'O.N.U., una riunione a cui partecipano i rappresentanti degli Stati aderenti all'accordo ed i rappresentanti di Organizzazioni Internazionali, al fine di apportare eventuali modifiche al testo dell'accordo ATP.

In Italia è stato recepito con la Legge 2 maggio 1977 n° 264 – Ratifica ed esecuzione dell'accordo relativo ai trasporti internazionali delle derrate deteriorabili ed ai mezzi speciali da usare per tali trasporti (ATP). Ad essa sono seguiti dei Decreti Ministeriali da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (di seguito MIT) per rendere operativo il suddetto accordo in Italia.

Nella Gazzetta Generale del n° 25/10/2013 è stato pubblicato il D.M. 26 agosto 2013 del MIT che modifica alcuni punti del D.M. 24 ottobre 2007 che ha per oggetto "Procedure per la nomina degli esperti per i controlli delle proprietà isotermiche delle carrozzerie degli autoveicoli circolanti per trasporti internazionali o nazionali in regime di temperatura controllata".

Il D.M. 26 agosto 2013 del MIT sostituisce il punto b) del comma 1 dell'art. 8 del D.M. 24 ottobre 2007 con il seguente: "entro il 30.06.2015: conseguire e mantenere idonea certificazione rilasciata da un Organismo di parte terza accreditato secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2012 che attesti la permanenza dei requisiti di idoneità dell'Esperto, già riconosciuto idoneo dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a svolgere le attività di cui ai punti 5 e 6 dell'allegato 1, Appendice 2, dell'Accordo ATP....."

Il presente Regolamento stabilisce le regole prefissate da ITALCERT per lo svolgimento dei compiti sopra indicati, le quali attività verranno svolte sotto accreditamento ACCREDIA.

In base al contesto normativo attuale, la certificazione rilasciata da ITALCERT ha lo scopo di dimostrare il "mantenimento dei requisiti di idoneità" della figura di "Esperto", mentre la nomina dell'Esperto rimane di competenza del MIT.

4 DEFINIZIONI E SIGLE

Ai fini della presente procedura valgono le seguenti definizioni e sigle

Cliente: Soggetto che richiede (o ha ottenuto) la certificazione.

A.T.P. (Accord Transport Perissable): abbreviazione di "Accordi sui trasporti internazionali delle derrate deteriorabili e dei mezzi speciali da utilizzare per questi trasporti"

MIT: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Esperto A.T.P.: soggetto nominato dal MIT per lo svolgimento delle attività previste dall'A.T.P.

Registro: Nell'ambito del presente Regolamento con tale termine si intende in forma sintetica il "Registro degli esperti A.T.P. certificati" che include tutti gli esperti A.T.P. certificati da ITALCERT in corso di validità.

Locale attrezzato: sede dove l'esperto A.T.P. può operare in base alla propria autorizzazione.

Sito web di ITALCERT: salvo differenti indicazioni, quando nel presente Regolamento si fa riferimento al sito web si intende l'indirizzo www.italcert.it.

5 PRINCIPI DELLA CERTIFICAZIONE

5.1 Indipendenza e imparzialità

ITALCERT si impegna a svolgere le attività di certificazione assicurando i principi di imparzialità e oggettività, come previsto dalle norme di accreditamento.

A tal fine ITALCERT ha individuato e gestito i conflitti di interesse individuati, mediante una propria valutazione dei rischi connessi con le attività certificative.

In particolare ITALCERT non può svolgere servizi di formazione negli ambiti relativi alla certificazione oggetto del presente Regolamento ed inoltre è considerato un conflitto di interessi non accettabile il fatto che un commissario di esame abbia svolto formazione sul candidato oggetto di valutazione nei due anni precedenti all'esame stesso.

I candidati sono invitati a segnalare qualsiasi situazione di potenziale conflitto di interesse emerga nel corso della valutazione da parte di ITALCERT.

5.2 Riservatezza

Le informazioni di cui ITALCERT entra in possesso durante le attività legate al processo di certificazione vengono gestite in accordo al D.L. 196 del 30.06.2003. I dati forniti (anagrafica, indirizzo delle sedi collegate alla certificazione, validità della certificazione) vengono raccolti da ITALCERT con l'esclusiva finalità di svolgere le pratiche di tipo amministrativo/contabile e di ottemperare ai doveri richiesti da ACCREDIA in qualità di Ente di Certificazione.

A seguito del rilascio della certificazione, i dati del cliente sono inseriti nel Registro il quale viene trasmesso periodicamente agli Organismi cui tale informazione è dovuta. Il registro è anche reso disponibile ad eventuali richiedenti che ne facciano domanda scritta; allo stesso modo ITALCERT rende disponibile a chi ne faccia richiesta l'eventuale rinuncia, sospensione o revoca della certificazione.

ITALCERT inoltre garantisce la riservatezza su tutte le informazioni che verranno raccolte durante la valutazione. Gli incaricati di ITALCERT sono, a loro volta, vincolati a specifici vincoli di riservatezza relativamente a tutte le informazioni di cui verranno a conoscenza durante lo svolgimento dell'iter certificativo.

6 ITER DI CERTIFICAZIONE

6.1 Tariffario

Il tariffario predisposto da ITALCERT per le attività di certificazione degli esperti A.T.P. viene reso pubblico mediante il proprio sito web. L'accettazione del presente Regolamento implica l'accettazione del tariffario in vigore al momento della domanda di certificazione.

Sono dettagliate nel tariffario le seguenti voci:

- a) Primo esame di certificazione, con esclusione dei costi di trasferta da parte della commissione di esame presso uno dei locali attrezzati indicati dal richiedente.
- b) Costi di trasferta (spese sostenute e ore di viaggio) per le attività di certificazione.
- c) Quota annuale di inserimento e mantenimento nel registro.
- d) Costi per il rinnovo della certificazione alla sua scadenza.
- e) Costo per il trasferimento di certificazione da un altro Organismo di Certificazione.
- f) Costi aggiuntivi per pagamento in ritardo delle quote annuali di mantenimento nel registro.
- g) Costo di modifica del certificato in caso di cambiamento della residenza o di riferimento dell'accordo A.T.P. in vigore¹

In caso di aggiornamento del tariffario esso viene inviato ad ogni iscritto al registro con almeno 90 giorni di anticipo rispetto alla sua attuazione. Il cliente ha quindi 90 giorni di tempo dal ricevimento della comunicazione per recedere, se lo desidera, dai rapporti contrattuali con ITALCERT, inviando formale richiesta di revoca della certificazione e/o di trasferimento della stessa ad altro Ente di Certificazione. In assenza di tale comunicazione, le nuove tariffe saranno intese come implicitamente accettate.

6.2 Presentazione della domanda di certificazione

Il candidato deve presentare la domanda di certificazione ad ITALCERT, utilizzando il modulo predisposto e disponibile sul sito web di ITALCERT, trasmettendola via posta ordinaria, via fax o via email a italcert@italcert.it, allegando la documentazione in esso specificata e in particolare:

¹ Il MIT richiede obbligatoriamente che il certificato riporti la residenza dell'esperto e il riferimento dell'edizione dell'A.T.P. in vigore

- a) una dichiarazione, ai sensi dell'art. 46 e 76 del DPR 445/2000, nella quale il richiedente attesti il possesso dei requisiti per la qualifica di "Esperto" di cui al D.M. 24/10/2007 e s.m.i. del MIT e all'Accordo ATP 2013 e s.m.i..
- b) l'evidenza della nomina ad "Esperto" in corso di validità effettuata dal MIT;
- c) il curriculum aggiornato, con data non antecedente a 12 mesi dalla domanda di certificazione, comprensivo di eventuali attestati comprovanti attività di formazione svolta, incluso la partecipazione a convegni o seminari;
- d) l'elenco delle attività effettuate negli ultimi 12 mesi;
- e) copia del presente Regolamento firmata per accettazione;
- f) l'elenco dei locali attrezzati autorizzati, comprensivo di ragione sociale dell'azienda che ha in gestione il locale, indirizzo del locale, persona di riferimento, eventuale certificato di accreditamento secondo ISO 17025.

Inoltre, per ognuno dei locali attrezzati di cui sopra dovrà essere presentata una dichiarazione, su carta intestata e a cura del legale rappresentante della società che gestisce tale locale, in cui egli:

- accetta formalmente la possibile presenza di ITALCERT durante gli esami di certificazione e di rinnovo dell'esperto A.T.P.;
- si rende disponibile alla presenza di ACCREDIA per le previste attività di supervisione e monitoraggio da questa previste.

6.3 Valutazione preliminare e pianificazione dell'esame in campo

La valutazione avviene mediante una prima verifica documentale, per esaminare la completezza della documentazione presentata. L'esito di tale valutazione viene comunicato al candidato, indicando anche il successivo iter di certificazione previsto.

In fase di valutazione documentale viene verificata:

- La nomina di "Esperto" da parte del MIT in corso di validità (assenza di eventuali sospensioni dell'attività di "Esperto" rilasciate dal Capo Dipartimento per i trasporti terrestri del MIT).
- La qualifica dei locali attrezzati indicati dal candidato

Con qualifica dei locali attrezzati si intende l'evidenza del riconoscimento dello stesso da parte del MIT.

In caso vi siano più di un locale attrezzato a disposizione dell'esperto, l'esame verrà tenuto presso uno solo di essi, la cui scelta è a cura dell'esperto.

In base al locale scelto per lo svolgimento dell'esame, tenendo conto di considerazioni di tipo logistico e di disponibilità degli interessati, ITALCERT individua la commissione di esame responsabile della valutazione in campo² e comunica i nominativi al candidato, il quale può eventualmente richiedere la sostituzione di qualche membro della stessa se suffragata da evidenti e significativi motivi di conflitto di interesse.

L'esame deve prevedere l'osservazione di una verifica completa su un mezzo frigorifero o refrigerante.

Non è ammesso che la prova per la certificazione venga svolta su un mezzo adiabatico.

6.4 Esame in campo

L'esame si svolge presso il locale attrezzato indicato dall'esperto e ha lo scopo di:

- valutare il grado di conoscenza dell'esperto sui principi tecnici per lo svolgimento delle attività e sulle disposizioni dell'accordo A.T.P.
- Verificare l'idoneità strutturale e delle risorse infrastrutturali del locale attrezzato.

E' necessario che il mezzo oggetto di verifica da parte dell'esperto durante l'esame consenta l'applicazione anche delle attività previste al punto 6 dell'allegato 1, appendice 2 dell'accordo A.T.P. Per tale motivo ITALCERT ha disposto che l'esame si svolga in corrispondenza di una verifica su un mezzo frigorifero o su un mezzo refrigerante. La durata dell'esame dipende dal tipo di mezzo oggetto di verifica da parte dell'esperto, dal momento che la commissione dovrà presenziare almeno all'inizio delle prove e al loro termine.

In occasione dell'esame il candidato deve essere munito di documento di identità in corso di validità (carta di identità, passaporto, patente).

L'esame in campo prevede:

- a) Un'intervista all'Esperto che deve:
 - dimostrare di conoscere approfonditamente l'accordo ATP e gli eventuali aggiornamenti intervenuti sulla normativa applicabile;
 - descrivere le modalità di effettuazione dei controlli sul mezzo (art. 5 dell'accordo ATP);

² ITALCERT può in alcuni casi ritenere di inserire nella commissione di esame alcuni osservatori.

- descrivere le modalità di controllo da effettuare sui dispositivi termici dei mezzi di trasporto (art. 6 dell'accordo ATP);
 - descrivere le misure di sicurezza da adottare e degli eventuali DPI da indossare per l'effettuazione dei controlli;
- b) L'osservazione diretta delle attività effettuate dall'Esperto in conformità agli artt. 5 e 6 dell'accordo ATP;
- c) La verifica delle registrazioni effettuate dall'Esperto (es.: verbale di prova).
- Ai fini del superamento dell'esame, il candidato deve superare tutte le parti oggetto di esame sopra identificate.
- Inoltre la commissione di esame raccoglie le necessarie evidenze che il "Locale attrezzato" sede di esame sia autorizzato.

Al termine dell'esame viene emesso un verbale con l'esito dello stesso. In caso di esito negativo la commissione potrà dare indicazioni sugli elementi che hanno portato a tale esito.

6.5 Esito dell'esame in campo e rilascio della certificazione

In caso di esame con esito positivo la pratica di certificazione viene portata all'attenzione di un Comitato di Delibera indipendente che ha l'autorità di:

- a. Rilasciare la certificazione senza commenti
- b. Negare la certificazione
- c. Sospendere il giudizio richiedendo ulteriori chiarimenti e/o documentazione alla commissione di esame o ai candidati.

In caso di mancato superamento dell'esame l'esame dovrà essere ripetuto. La richiesta di ripetizione deve essere formulata espressamente dall'esperto, mediante email o fax. A seguito di tale richiesta ITALCERT comunicherà all'esperto i costi per la ripetizione dell'esame e le modalità operative / logistiche.

6.6 Presenza di ACCREDIA

ACCREDIA, quale Ente di Accreditamento e nell'ambito dei controlli e verifiche che vengono effettuate su tutti gli Enti di certificazione, può richiedere a ITALCERT di partecipare con un proprio incaricato ad una sessione di esame di certificazione e/o di rinnovo.

L'incaricato di ACCREDIA partecipa agli audit in qualità di osservatore e non determina un aggravio di costi per il cliente.

Il cliente non può opporre rifiuto alla presenza dell'incaricato di ACCREDIA durante gli esami; in caso di rifiuto, ITALCERT non emetterà il certificato e/o rinnoverà il certificato, secondo quanto applicabile.

La comunicazione della presenza di Accredia può essere comunicata anche con un preavviso minimo di 5 giorni.

7 RILASCIO DEL CERTIFICATO E INSERIMENTO NEL REGISTRO

7.1 Emissione del certificato

Il certificato emesso riporta le seguenti indicazioni:

- Numero univoco del certificato
- Il riferimento del decreto di nomina dell'esperto da parte del MIT
- Nome e cognome dell'esperto
- Comune di residenza dell'esperto
- Codice fiscale dell'esperto
- Riferimento all'accordo ATP in vigore
- Data di prima emissione
- Data di scadenza

La durata del certificato è di 5 anni dalla data di emissione. Eventuali modifiche (ad esempio per il cambio della residenza) non alterano la data di scadenza.

L'elenco dei locali attrezzati associati all'esperto non viene riportato nel certificato.

7.2 Utilizzo del marchio di certificazione e iscrizione al registro

L'emissione del certificato comporta automaticamente l'iscrizione al registro che viene reso pubblico da ITALCERT e dove vengono riportati i seguenti dati:

- Nome e cognome dell'esperto
- Comune di residenza dell'esperto
- Numero di registro associato all'esperto

- Data di emissione corrente del certificato
- Data di scadenza del certificato

Fate salve differenti disposizioni normative e/o legislative, l'esperto certificato e iscritto al registro può utilizzare in forma facoltativa il marchio di certificazione di ITALCERT esclusivamente sui documenti / verbali emessi nell'ambito dell'attività come esperto A.T.P., sotto forma di timbro con le seguenti caratteristiche:

Nome e cognome

Esperto A.T.P. certificato

n. xxx del Registro di ITALCERT

font: Tahoma.

Dimensione del nome: variabile tra 10 e 12 pt

Dimensione degli altre parti del testo: un pt. in meno della dimensione del nome.

Spaziatura tra le righe variabile tra 0 e 6 pt.

L'esperto certificato può rendere pubblico il suo status di iscritto al registro di ITALCERT purché utilizzi modalità che non diano adito a false ed erronee interpretazioni in merito alla certificazione conseguita.

In caso di sospensione e/o revoca del certificato ogni forma di utilizzo del certificato, incluso eventuali comunicazioni pubbliche, e del marchio deve essere interrotta.

Non è previsto né autorizzato l'utilizzo del logo di ITALCERT e/o di ACCREDIA in relazione alla certificazione oggetto del presente regolamento.

Oltre al registro di certificazione di cui sopra, reso pubblico da ACCREDIA sul proprio sito web e da ITALCERT, su richiesta, ITALCERT è tenuta a mantenere un proprio registro interno, riservato, in cui mantiene il dettaglio di tutti i locali attrezzati autorizzati per ogni singolo esperto.

8 MANTENIMENTO DELL'ISCRIZIONE AL REGISTRO

8.1 Manutenimento dei requisiti di base per l'iscrizione al registro

L'Esperto A.T.P. iscritto al registro è tenuto a comunicare prontamente a ITALCERT ogni situazione che determini la cessazione dei pre-requisiti connessi con l'iscrizione stessa. Rientrano in tale ambito a titolo di esempio i seguenti casi:

- Cessazione della qualifica di esperto da parte del MIT
- Cessazione di disponibilità operativa dei locali attrezzati associati all'iscrizione al registro
- Cessazione dell'operatività dell'esperto per un periodo superiore a 12 mesi.

8.2 Sorveglianza annuale e pagamento della quota annuale

Nel corso di validità del certificato ITALCERT effettua un monitoraggio su base annuale del mantenimento dei requisiti di idoneità dell'esperto.

Sono previste 4 sorveglianze nel corso della durata del certificato, le quali si svolgono su esclusiva base documentale.

La periodicità del monitoraggio si basa sulla data di emissione quinquennale del certificato, ovvero sulla base del mese di emissione dello stesso.

Con circa 90 giorni di anticipo dal mese di cui sopra la segreteria di ITALCERT invia all'esperto certificato una email riassuntiva del percorso di mantenimento della certificazione.

Per il mantenimento, ITALCERT richiede che l'esperto invia a ITALCERT un format predisposto che ha la funzione di auto dichiarazione:

- che la nomina di "Esperto" effettuata dal MIT sia in corso di validità (assenza di eventuali sospensioni relative all'attività di "Esperto" rilasciate dal Capo Dipartimento per i trasporti terrestri del MIT);
- che ha mantenuto la conoscenza della normativa, incluso eventuali aggiornamenti intercorsi, anche mediante corsi di aggiornamento;
- che non vi sono stati reclami o contenziosi relativi alla propria attività come esperto A.T.P. nel periodo considerato o, in caso contrario, un elenco dei reclami e/o dei contenziosi.

Contestualmente al modulo di cui sopra, compilato e firmato, l'esperto dovrà anche inviare:

- l'elenco dei rapporti di prova emessi nell'anno solare precedente completo dei relativi riferimenti;
- l'elenco attuale dei "Locali attrezzati" utilizzati per le prove, segnalando eventuali modifiche rispetto a quanto già comunicato a ITALCERT.
- eventuali attestazioni di corsi di aggiornamento, convegni, seminari inerenti gli argomenti relativi alla specifica attività;

- copia dell'ultimo certificato di taratura del termometro "di precisione" utilizzato per la verifica periodica delle sonde utilizzate per le ispezioni.

Al ricevimento della documentazione di cui sopra e dopo verifica di completezza ITALCERT rilascia una lettera di mantenimento della certificazione, indicando il periodo di pertinenza.

Nel caso in cui siano stati aggiunti o modificati alcuni dei locali attrezzati rispetto alla prima domanda di certificazione, ITALCERT deve essere autorizzata preventivamente a poter accedere a tali locali laddove si rendesse necessario un esame presso tali locali (ad esempio in occasione di un rinnovo). In questi casi deve essere trasmessa a ITALCERT una dichiarazione, su carta intestata e a cura del legale rappresentante della società che gestisce il locale attrezzato oggetto di domanda, in cui egli:

- accetta formalmente la possibile presenza di ITALCERT durante gli esami di certificazione e di rinnovo dell'esperto A.T.P.
- si rende disponibile alla valutazione di qualifica da parte di ITALCERT e si impegna ad attivare idonee azioni laddove in sede di esame venissero riscontrati elementi in disaccordo con i requisiti previsti dagli artt. 5 e 6 dell'accordo A.T.P.

In caso di assenza o inadeguatezza della documentazione trasmessa ITALCERT potrà attuare un procedimento di sospensione.

8.3 Estensione, modifica e riduzione del campo di certificazione

Il cliente iscritto nel Registro può richiedere di modificare la propria certificazione in caso di variazione dei propri dati.

In questi casi l'Esperto A.T.P. deve fare domanda a ITALCERT, mediante comunicazione formale da inviarsi mediante posta ordinaria, posta elettronica (italcert@italcert.it) o via fax.

I costi delle modifiche del certificato sono a carico del cliente, in base al tariffario in vigore.

8.4 Rinnovo della certificazione

Alla scadenza del certificato, ITALCERT attiva automaticamente la procedura di rinnovo della certificazione salvo esplicita disdetta da parte del cliente entro 4 mesi dalla scadenza del certificato.

La procedura di esame per il rinnovo segue quanto previsto per la prima certificazione, con la differenza che il locale attrezzato oggetto di esame può essere scelto da ITALCERT seguendo una logica di alternanza.

8.5 Modifica dei riferimenti normativi

Laddove vi siano significative modifiche ai documenti normativi di riferimento, con particolare riferimento all'ATP, i certificati potrebbero richiedere un aggiornamento.

In condizioni particolari, dove le modifiche introducano requisiti di particolare rilievo per gli esperti e per le operazioni in loro carico, ITALCERT potrebbe richiedere l'effettuazione di un esame di rinnovo anticipato o di un esame integrativo, con modalità da definirsi caso per caso. In questo caso, per tenere conto di esigenze di tipo organizzativo / logistico, ITALCERT prevede un periodo di 6 mesi entro il quale completare le attività di rinnovo; passato tale termine i certificati non rinnovati verranno revocati.

8.6 Modifica dei locali attrezzati

L'esperto è tenuto ad informare ITALCERT di ogni modifica avvenuta rispetto ai locali attrezzati presso i quali egli è autorizzato ad operare e riconosciuti.

Tale richiesta è necessaria per consentire ad ITALCERT di mantenere una mappa aggiornata e precisa dei locali presso i quali l'esperto può operare, anche per poter attuare, nelle condizioni in cui ciò possa avvenire, verifiche straordinarie, anche con poco preavviso.

Per ogni locale attrezzato di nuova autorizzazione è necessario trasmettere a ITALCERT la lettera del responsabile del locale che autorizzi ITALCERT a poter accedere al locale stesso, ove necessario, allo stesso modo in cui è previsto per una nuova certificazione.

9 SOSPENSIONE, REVOCA O RIDUZIONE DELLA CERTIFICAZIONE

9.1 Sospensione

ITALCERT può sospendere una certificazione nei casi in cui:

- a) Venga meno il mantenimento dei requisiti connessi con la certificazione per un periodo di tempo determinato.
- b) Il cliente non trasmetta la documentazione relativa alle sorveglianze annuali entro i tempi previsti.
- c) il cliente non sia in regola con i pagamenti.
- d) il cliente utilizzi in modo scorretto il certificato e il marchio di certificazione.

e) Mancata attività per un periodo superiore a 18 mesi.

Per il caso "b" e "c" prima di applicare la sanzione della sospensione ITALCERT effettua una comunicazione preliminare di sollecito al cliente, via email, all'indirizzo comunicato come riferimento a ITALCERT..

L'adozione della sospensione della certificazione viene comunicata formalmente al cliente mediante email all'indirizzo comunicato dal cliente quale riferimento per le comunicazioni da parte di ITALCERT all'atto della domanda di certificazione o secondo quanto successivamente modificato dallo stesso cliente. Nella comunicazione ITALCERT indica la condizione per il ristabilirsi della certificazione.

La sospensione ha di regola una durata massima di 6 mesi. Tuttavia, ITALCERT può ammettere una durata superiore in casi debitamente circostanziati.

Nel caso di sospensione dovuta ad una interruzione della attività per un periodo superiore a 18 mesi, la certificazione potrà essere riattivata a seguito di comunicazione di ripresa delle attività da parte dell'esperto, ma vincolata alla esecuzione di un ulteriore esame straordinario da effettuarsi entro 60 giorni per verificare il mantenimento della competenza. A giudizio di ITALCERT, tale esame può essere utilizzato come rinnovo anticipato della certificazione.

Durante il periodo di sospensione la certificazione è a tutti gli effetti non valida.

La sospensione comporta la rimozione del nome dell'esperto dall'elenco dei soggetti certificati presente sul sito dell'Ente di Accreditamento ACCREDIA.

9.2 Revoca

In linea generale la revoca del certificato si applica nel caso di mancata risoluzione delle motivazioni che hanno portato alla sospensione nei tempi previsti.

Il provvedimento di revoca è anche possibile qualora il cliente abbia ommesso di comunicare a ITALCERT eventuali provvedimenti restrittivi a proprio carico relativamente alla attività di esperto ATP entro 60 giorni dal provvedimento in questione.

Il provvedimento di revoca viene comunicato mediante email all'indirizzo comunicato come riferimento a ITALCERT.

9.3 Richiesta di sospensione e rinuncia

Il cliente può richiedere volontariamente la sospensione e/o il ritiro della iscrizione al registro.

La sospensione su base volontaria ha una durata massima di 12 mesi; eventuali ulteriori proroghe possono essere ammesse in casi specificatamente documentati e a insindacabile giudizio di ITALCERT. In caso di sospensione volontaria non si applicano le tariffe di mantenimento della certificazione successive alla data di autosospensione.

Qualunque obbligo tariffario dovuto dal cliente a ITALCERT maturato alla data delle sospensione e/o della revoca viene mantenuto valido ad ogni effetto.

10 TRASFERIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE

10.1 Trasferimento ad ITALCERT da un altro registro

Un esperto A.T.P. certificato con un altro Ente di Certificazione può richiedere il trasferimento della certificazione ad ITALCERT, purché vi sia evidenza che esso sia in stato di validità.

L'esperto dovrà presentare domanda formale di trasferimento, allegando:

- a) una dichiarazione, ai sensi dell'art. 46 e 76 del DPR 445/2000, nella quale attesti:
 - il possesso dei requisiti per la qualifica di "Esperto" di cui al D.M. 24/10/2007 e s.m.i. del MIT e all'Accordo ATP 2013 e s.m.i.;
 - l'assenza di reclami relativi alle attività espletate;
 - l'assenza di contenziosi legali in atto relativi all'attività espletata.
- b) Evidenza della nomina ad "Esperto" in corso di validità effettuata dal MIT;
- c) il certificato in corso di validità in possesso dell'esperto;
- d) l'elenco dei locali attrezzati;
- e) il proprio curriculum aggiornato;
- f) l'elenco delle attività effettuate nell'anno precedente e i relativi riferimenti
- g) il presente Regolamento firmato per accettazione, con conseguente accettazione del tariffario in vigore al momento della domanda.

La valutazione della domanda di trasferimento potrà avvenire in forma esclusivamente documentale se sussistono entrambe le seguenti situazioni:

- 1) il certificato da trasferire ha scadenza superiore a 12 mesi
- 2) Il certificato è stato emesso da un Ente Accreditato

Laddove il certificato da trasferire abbia scadenza inferiore a 12 mesi, ITALCERT attuerà la stessa prassi prevista per il rinnovo della certificazione; altrimenti il certificato, ad esito positivo della valutazione, verrà emesso con stessa data di scadenza del certificato originario.

10.2 Trasferimento da ITALCERT ad un altro registro

Un esperto A.T.P. certificato con ITALCERT può richiedere di trasferire la certificazione ad un altro Ente di Certificazione. In questo caso egli deve dare comunicazione formale di richiesta di trasferimento mediante email con posta elettronica certificata italcertsrl@legalmail.it o mediante raccomandata.

In tale comunicazione o con altra comunicazione successiva da inviarsi con le medesime modalità l'esperto dovrà indicare la data prevista di trasferimento al nuovo Ente; a partire da tale data ITALCERT rimuoverà il nominativo del candidato dal proprio registro.

In assenza di esplicitazione della data di trasferimento, ITALCERT rimuoverà di ufficio il nominativo dal proprio registro dopo 90 giorni dalla data della comunicazione.

I documenti interni a ITALCERT relativi alla certificazione dell'esperto (verbali di esame ecc.) sono di proprietà di ITALCERT e non verranno per alcun motivo trasmessi all'esperto o all'Ente verso cui egli intende trasferire il certificato.

11 RISERVATEZZA E DATA PROTECTION

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e della normativa italiana applicabile in materia di **Data Protection** i dati personali forniti dal proprietario a ITALCERT saranno trattati da ITALCERT (personale interno e collaboratori/professionisti esterni coinvolti- questi ultimi designati responsabili esterni al trattamento dei dati) esclusivamente al fine di assicurare un corretto svolgimento dei rapporti contrattuali e della gestione del servizio. In relazione alle summenzionate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti informatici, manuali e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. Il conferimento dei dati personali del Cliente è pertanto indispensabile in relazione al corretto svolgimento dei rapporti contrattuali con la conseguenza che, l'eventuale rifiuto di fornirli, determinerà l'impossibilità per ITALCERT di dar corso ai medesimi rapporti.

I dati dell'Organizzazione potranno essere da comunicati da ITALCERT, per quanto di loro rispettiva e specifica competenza, ad Enti ed in generale ad ogni soggetto pubblico e privato, nonché ai soggetti interni designati sia responsabili sia incaricati del trattamento dei dati, nonché a quei soggetti esterni responsabili e/o incaricati da parte di ITALCERT ai quali la comunicazione sia necessaria per l'esecuzione dei servizi disposti da ITALCERT, e rispetto ai quali vi sia per ITALCERT obbligo o necessità di comunicazione. Fatta salva la pubblicazione anche tramite il sito internet www.italcert.it dei dati relativi alle imprese certificate, non è prevista la diffusione dei dati personali dell'Organizzazione.

I dati di tipo anagrafico (ad esempio: ragione sociale, indirizzo, partita IVA, nominativo delle persone di riferimento, numeri di telefono e fax, indirizzi email) vengono raccolti e trattati da ITALCERT con l'esclusiva finalità di gestire e coordinare le attività previste dal presente regolamento e di svolgere le pratiche di tipo amministrativo/contabile. I dati relativi ai prodotti/servizi vengono raccolti e trattati per ottemperare agli obblighi imposti a ITALCERT in qualità di Ente Accreditato e Notificato

In sede di domanda di accesso alla certificazione ITALCERT consegna al Cliente l'informativa a fronte del Regolamento UE 679/2016 e della normativa italiana applicabile in materia di **Data Protection** a seguito della quale il Cliente può prestare il proprio consenso al trattamento dei dati. In questa sede non si dettagliano tutte le informazioni ivi reperibili.

Si ricorda che:

- il "Titolare del trattamento" è ITALCERT S.r.l., nella persona del Legale Rappresentante, con sede in Viale Sarca 336, Milano.

- Il Cliente ha diritto, in ogni momento, avere accesso ai propri dati personali trattati da ITALCERT, a puro titolo di esempio al fine di richiederne l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione, fatti salvi gli obblighi e le disposizioni di legge che vincolano ITALCERT in quanto Ente Accreditato alla conservazione di determinate informazioni.

I dati forniti vengono raccolti da ITALCERT con l'esclusiva finalità di svolgere le pratiche di tipo amministrativo/contabile e di ottemperare ai doveri richiesti da ACCREDIA in qualità di Ente di Certificazione o da altri soggetti incaricati del controllo sulle attività svolte da ITALCERT.

A seguito del rilascio della certificazione, i dati del cliente sono inseriti nel "Registro delle Aziende Certificate", il quale viene trasmesso periodicamente agli Organismi cui tale informazione è dovuta.

Il registro è anche reso disponibile ad eventuali richiedenti che ne facciano domanda scritta; allo stesso modo ITALCERT rende disponibile a chi ne faccia richiesta l'eventuale rinuncia, sospensione o revoca della certificazione.

ITALCERT inoltre garantisce la riservatezza su tutte le informazioni che verranno raccolte durante le attività di valutazione. Gli incaricati di ITALCERT sono, a loro volta, vincolati a specifici vincoli di riservatezza relativamente a tutte le informazioni di cui verranno a conoscenza durante lo svolgimento dell'iter certificativo.

12 RICORSI

Il cliente può fare ricorso contro una decisione presa da ITALCERT in relazione alla propria certificazione mediante comunicazione scritta, da trasmettersi mediante fax o mediante raccomandata. Per essere ammissibile, il ricorso deve:

- a) contenere una descrizione della decisione che viene contestata
- b) una chiara e dettagliata motivazione a supporto del ricorso stesso
- c) essere trasmesso ad ITALCERT entro 45 giorni dalla data di comunicazione della decisione oggetto del ricorso.

Al ricevimento del ricorso ITALCERT comunica formalmente entro 7 giorni al cliente se il ricorso è stato giudicato ammissibile o meno e, in caso di ammissibilità, la data entro la quale verrà presa una decisione (massimo 30 giorni dal ricevimento del ricorso).

I ricorsi ammissibili vengono valutati da un Comitato di Delibera, indipendente rispetto al personale coinvolto nelle azioni che hanno portato alla decisione oggetto del ricorso.

Le decisioni prese in merito al ricorso da parte del Comitato di Delibera, sulle quali non è possibile presentare ulteriore ricorso, vengono comunicate al cliente mediante fax e/o lettera raccomandata.

13 RECLAMI

Il cliente può presentare un reclamo a ITALCERT per le attività svolte relativamente alla propria certificazione.

ITALCERT gestisce in modo formale ogni reclamo pervenuto in forma scritta (lettera, fax o e-mail); i reclami giunti in forma verbale verranno gestiti in modo documentato se ritenuto opportuno.

La gestione del reclamo prevede:

- a) risposta scritta (lettera, fax o e-mail) entro 7 giorni dal ricevimento del reclamo, con l'analisi del reclamo ed eventuali azioni previste per la sua gestione, con la relativa tempistica;
- b) risposta scritta (lettera, fax o e-mail) al completamento delle azioni previste.

14 ACCETTAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO

Il cliente che richiede la certificazione deve accettare formalmente i contenuti del presente regolamento, mediante firma con timbro sull'ultima pagina del regolamento stesso. In caso di futuri aggiornamenti e modifiche ITALCERT renderà disponibile il Regolamento sul sito www.italcert.it e ne darà comunicazione al cliente mediante fax, lettera raccomandata o e-mail. Il cliente ha 60 giorni di tempo per comunicare formalmente la mancata accettazione delle modifiche, atto che comporta la rinuncia alla certificazione. Passato il termine di 60 giorni senza comunicazioni da parte del cliente, la nuova edizione del presente Regolamento verrà ritenuta accettata per silenzio – assenso.